

## Delibera n° 333

Estratto del processo verbale della seduta del

**1 marzo 2019**

**oggetto:**

LR 18/2015, ART 33, COMMA 3. FONDO PER IL RISANAMENTO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI CHE DELIBERANO LA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE. DEFINIZIONE CRITERI DI ACCESSO, MODALITÀ DI RIPARTO, TEMPISTICA E MODALITÀ DI RESTITUZIONE. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	assente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianfranco ROSSI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanzia locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), articoli 32 e 33 in materia di enti deficitari, in condizioni di squilibrio o dissestati;

**Considerato** che il citato articolo 32:

- al comma 2, dispone che la Regione contribuisce al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla normativa statale vigente;
- al comma 3, lett. a) dispone che, ai fini di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti i criteri per l'accesso al fondo per il risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, le modalità di riparto, la tempistica e le modalità di restituzione a favore del bilancio regionale;

**Considerato** inoltre, che il citato articolo 33 stabilisce che le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), le quali prevedono l'esercizio di funzioni amministrative in capo a organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia in conformità a quanto previsto dall' articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale);

**Visto** l'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 che prevede che: "1. Le attribuzioni in materia di enti locali che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate: a) dal Presidente della Giunta regionale se già di competenza degli organi centrali dello Stato; b) dall'Assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli organi periferici dello Stato";

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2014, n. 509, con la quale sono state impartire direttive in materia di enti locali deficitari e dissestati ed è stato individuato quale ufficio competente alla trattazione degli adempimenti la Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme (ora Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione);

**Atteso** che risulta necessario definire i possibili beneficiari del fondo per il risanamento finanziario degli enti locali di cui agli articoli 32 (commi 2 e 3) e 33 della legge regionale n. 18/2015, i criteri di accesso, le modalità di riparto, la tempistica e le modalità di restituzione a favore del bilancio regionale;

**Visto** che l'accesso al fondo è consentito ai comuni che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 18/2015;

**Ritenuto**, pertanto, che la condizione di cui sopra si deve intendere verificata quando la procedura di riequilibrio abbia ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia;

**Ritenuto** che gli enti, per avvalersi della facoltà di accesso al fondo, devono presentare al Servizio della Regione, competente in materia di finanzia locale, tramite posta elettronica certificata, apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;

**Ritenuto** che la domanda di cui al capoverso precedente deve:

- a) dichiarare la volontà di avvalersi della facoltà di accesso al fondo per il risanamento finanziario;
- b) esplicitare l'importo dell'anticipazione ritenuto necessario;
- c) essere corredata dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000, con l'approvazione della Corte dei Conti;
- d) essere corredata da idonea documentazione atta a dimostrare gli effetti e l'entità delle misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio indicate nell'articolo 243-bis, comma 9, del decreto legislativo 267/2000;

**Ritenuto** che l'anticipazione, attribuibile a ciascun ente locale, è fissata nei limiti della disponibilità annua stabilita con legge di stabilità regionale;

**Ritenuto** che il valore massimo dell'anticipazione non può essere superiore al 50 per cento del disavanzo di amministrazione riportato nel piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei Conti;

**Ritenuto** che, il Direttore del servizio competente in materia di finanza locale, valutata l'ammissibilità della domanda, tenuto conto delle condizioni risultanti dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale e dell'importo richiesto:

- 1) assegna l'anticipazione all'ente beneficiario;
- 2) ne determina il valore nei limiti di cui ai capi precedenti;
- 3) fissa le modalità e i termini di restituzione;
- 4) stabilisce gli ulteriori adempimenti conseguenti all'assegnazione e le forme di controllo della gestione a cui il comune beneficiario dovrà attenersi, certificando annualmente alla Direzione competente in materia di finanza locale i risultati conseguiti;

**Ritenuto** che l'assegnazione viene attribuita in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di accesso, fino ad esaurimento della disponibilità annua;

**Considerato**, inoltre, che per tutta la durata dell'anticipazione gli enti beneficiari si impegnano a sottostare a tutti i vincoli di bilancio riportati nelle deliberazioni della Corte dei Conti di approvazione della relativa procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

**Rilevato** che l'anticipazione ricevuta deve essere restituita in un periodo massimo di dieci anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata e che l'importo delle rate deve essere previsto nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La restituzione può avvenire tramite compensazione da parte della Regione a valere sui trasferimenti attribuiti all'ente dal Servizio competente in materia di finanza locale;

**Vista** la propria deliberazione n. 2375 approvata in via preliminare nella seduta del 14 dicembre 2018;

**Vista** l'intesa espressa all'unanimità dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 18 febbraio 2019 sull'atto deliberativo sopra citato;

**Visto** lo Statuto speciale di autonomia;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla autonomie locali, sicurezza, immigrazione, politiche comunitarie e corregionali all'estero,

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in via definitiva, quanto segue:

1. Sono definiti i possibili beneficiari del fondo per il risanamento finanziario degli enti locali di cui agli articoli 32 (commi 2 e 3) e 33, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, i criteri di accesso, le modalità di riparto, la tempistica e le modalità di restituzione a favore del bilancio regionale.
2. L'accesso al fondo è consentito ai comuni che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale condizione si deve intendere verificata quando la procedura di riequilibrio abbia ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Per avvalersi della facoltà di accesso al fondo, gli enti devono presentare al Servizio della Regione, competente in materia di finanza locale, tramite posta elettronica certificata, apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.
4. La domanda di cui al punto 3 deve:
  - 1) dichiarare la volontà di avvalersi della facoltà di accesso al fondo per il risanamento finanziario;
  - 2) esplicitare l'importo dell'anticipazione ritenuto necessario;
  - 3) essere corredata dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario

pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000, con l'approvazione della Corte dei Conti;

4) essere corredata da idonea documentazione atta a dimostrare gli effetti e l'entità delle misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio indicate nell'articolo 243-bis, comma 9, del decreto legislativo 267/2000.

**5.** L'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale è fissata nei limiti della disponibilità annua stabilita con legge di stabilità regionale.

**6.** Il valore massimo dell'anticipazione non può essere superiore al 50 per cento del disavanzo di amministrazione riportato nel piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei Conti.

**7.** Mediante decreto, il Direttore del servizio competente in materia di finanza locale, valutata l'ammissibilità della domanda, tenuto conto delle condizioni risultanti dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale e dell'importo richiesto:

1) assegna l'anticipazione all'ente beneficiario;

2) ne determina il valore nei limiti di cui ai punti 5 e 6;

3) fissa le modalità e i termini di restituzione;

4) stabilisce gli ulteriori adempimenti conseguenti all'assegnazione, le forme di controllo della gestione dell'ente a cui il comune beneficiario dovrà attenersi, certificando annualmente alla Direzione competente in materia di finanza locale i risultati conseguiti.

**8.** L'assegnazione viene attribuita in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di accesso, fino ad esaurimento della disponibilità annua.

**9.** Per tutta la durata dell'anticipazione gli enti beneficiari si impegnano a sottostare a tutti i vincoli di bilancio riportati nelle deliberazioni della Corte dei Conti di approvazione della relativa procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

**10.** L'anticipazione ricevuta deve essere restituita in un periodo massimo di dieci anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata e l'importo delle rate deve essere previsto nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La restituzione può avvenire tramite compensazione da parte della Regione a valere sui trasferimenti attribuiti all'ente dal Servizio competente in materia di finanza locale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE